

REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI PUNTI DI CONSEGNA E RICONSEGNA

6.1 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI	68
6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR	68
6.3 CONDIZIONI PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR ESISTENTI	69

6.1 PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR E PER IL POTENZIAMENTO DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Si rimanda all'Allegato 6A per la procedura di realizzazione ed i termini e le condizioni per la richiesta di allacciamento di nuovi Punti di consegna/Riconsegna. La procedura si applica anche nel caso di richiesta di potenziamento di allacciamenti esistenti.

6.2 CONDIZIONI PER GLI AVVIAMENTI DI NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR

Si definisce “periodo di avviamento di un Punto di Riconsegna su RR”, per un impianto per la produzione di energia elettrica direttamente connesso al sistema gestito dal Trasportatore, il periodo di 9 mesi successivo alla data di disponibilità della capacità di trasporto a seguito di:

- a. realizzazione di un nuovo Punto di Riconsegna su RR, o
- b. di potenziamento superiore al 10% della capacità esistente, o
- c. di potenziamento inferiore al 10% della capacità esistente, nel caso di rifacimento dell'impianto esistente¹ tramite la realizzazione di uno o più nuovi cicli combinati; in tale caso, il periodo di avviamento decorre dalla data di collaudo di uno dei nuovi cicli combinati.

A valle del ricevimento di una richiesta di conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR interessato secondo quanto previsto nel capitolo 5 “Conferimento di capacità di trasporto” al sottoparagrafo 5.9.1.3, il Trasportatore autorizzerà ed effettuerà l'avviamento dopo che le seguenti condizioni verranno soddisfatte:

- completamento della realizzazione del nuovo allacciamento e degli impianti dell'Operatore Allacciato;
- possesso delle autorizzazioni e dei permessi delle Autorità competenti (tra cui, a solo titolo esemplificativo: denuncia UTF, approvazione schemi cabina, autorizzazione da parte dei VV.F o dichiarazione sostitutiva);
- assenso dell'Utente ad avviare la riconsegna del Gas presso tale punto a partire dal giorno concordato tra le parti interessate;

¹ Per la definizione di rifacimento di un impianto per la produzione di energia elettrica si veda il Glossario.

- conferimento di capacità presso il Punto di Riconsegna su RR a partire dal giorno di cui al punto precedente.

6.3 CONDIZIONI PER LA CHIUSURA DI PUNTI DI RICONSEGNA SU RR ESISTENTI

Qualora un Utente richieda al Trasportatore di interrompere il flusso del Gas oggetto della fornitura a un Cliente Finale – attraverso l’operazione di “discatura” – dovrà fornire al Trasportatore la seguente documentazione:

- nel caso vi sia accordo tra le parti, un documento sottoscritto da Utente e Cliente Finale che consenta di verificare la comune volontà;
- nei casi di cessazione di attività del Cliente Finale, la presentazione da parte dell’Utente di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante tale stato e sottoscritta dal Cliente Finale;
- negli altri casi, un documento da parte dell’Utente che autocertifichi che la richiesta stessa possa essere avanzata in applicazione del contratto sottoscritto con il Cliente Finale. Tale comunicazione deve essere inviata anche al Cliente Finale, con un congruo anticipo, per permettere allo stesso il rispetto delle condizioni di sicurezza del proprio impianto.

Una volta verificata la validità della documentazione e il ricevimento della stessa da parte del Cliente Finale, il Trasportatore provvederà a comunicare all’Utente la data dell’intervento, cercando, per quanto possibile, di attenersi alle indicazioni dell’Utente. Sarà cura dell’Utente provvedere ad informare, circa la data e l’ora programmata, il Cliente Finale, inviando per conoscenza tale comunicazione anche al Trasportatore.

L’operazione di “discatura” verrà svolta esclusivamente alla presenza di un rappresentante dell’Utente, che sottoscriverà con il Trasportatore il verbale di chiusura. In assenza del rappresentante dell’Utente o nel caso in cui, se presente, egli rifiuti di sottoscrivere il verbale, il Trasportatore non darà corso all’intervento di chiusura.

Resta in capo all’Utente l’obbligo al pagamento del relativo corrispettivo di capacità per il Punto di Riconsegna su RR in oggetto fino alla fine dell’Anno Termico. Fatti salvi gli aspetti tecnici, l’Utente è l’unico responsabile nei confronti del Cliente Finale e di qualunque terzo in relazione all’operazione di chiusura,

manlevando, con la sottoscrizione del verbale di chiusura, il Trasportatore da eventuali richieste risarcitorie da parte del Cliente Finale o di terzi.